

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1094-C

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE FALCIER)

Comunicata alla Presidenza l'11 dicembre 2003

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma,
della Costituzione

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
dal Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione
e dal Ministro per gli affari regionali
di concerto col Ministro dell'interno**

(V. Stampato n. 1094)

approvato dal Senato della Repubblica il 28 gennaio 2003

(V. Stampato Camera n. 3599)

modificato dalla Camera dei deputati il 7 ottobre 2003

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'8 ottobre 2003*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 2 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge, testo approvato dal Senato della Repubblica e testo approvato dalla Camera dei deputati	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge 1094, recante «Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione», di iniziativa governativa, è stato approvato con integrazioni dal Senato il 28 gennaio 2003 e, con ulteriori modifiche, dalla Camera dei deputati il 7 ottobre 2003.

L'articolo 122, primo comma, della Costituzione prevede: «Il sistema d'elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi».

La Camera ha apportato, al testo approvato dal Senato, alcune modifiche che a parere della Commissione sono meritevoli di essere accolte perché non stravolgono, ma confermano i principi e i criteri ispiratori del testo originario del disegno di legge e del testo già approvato dal Senato e, inoltre, intervengono su argomenti che avevano già comportato discussioni al Senato e trovato utili mediazioni: le soluzioni individuate alla Camera sono, nel complesso, probabilmente migliori e, in ogni caso, sintetizzano positivamente posizioni originariamente diverse.

Le modifiche, in dettaglio, riguardano in primo luogo l'articolo 1, comma 2, che è stato soppresso: si trattava di una riserva a favore dello Stato relativamente ai componenti di organi costituzionali e appartenenti ad amministrazioni statali per quanto riguarda l'ineleggibilità e l'incompatibilità. La soppressione della disposizione, a parere della Commissione, non inficia la validità delle norme già vigenti in materia, né la possibilità che lo Stato preveda forme di incom-

patibilità o ineleggibilità a determinati incarichi per alcune categorie di propri dipendenti.

Altre ineleggibilità e incompatibilità saranno fissate, in questo caso dalle Regioni, e varranno indistintamente per gli organi regionali da eleggere e per qualsiasi candidato eletto, ferme restando eventuali norme proprie dello *status* dei candidati o degli eletti.

All'articolo 2, comma 1, è stata aggiunta la lettera *f*): si ricorda che la lettera *c*) dell'articolo 4, comma 1, nel testo approvato dal Senato, prevedeva che le Regioni, nel disciplinare con legge il sistema elettorale dovessero tener conto della «previsione della eventuale limitazione del numero di mandati consecutivi del Presidente della Giunta regionale eletto direttamente»; viene meno, con il nuovo testo, la *libera scelta* delle Regioni di avvalersi o meno di tale possibilità e la Regione *deve* prevedere che il Presidente, eletto a suffragio universale e diretto, non può essere eletto immediatamente per la terza volta. La disposizione è chiara e ogni altra diversa interpretazione non corrisponde alla volontà del legislatore e riproporrebbe la norma, che si è voluta invece sopprimere, relativa alla facoltà delle Regioni di legiferare o meno sull'argomento. All'articolo 3, comma 1, la lettera *d*) è stata modificata, rispetto al testo già approvato dal Senato: questo prevedeva che l'incompatibilità potesse essere affermata, in caso di lite pendente, secondo il criterio dell'accertamento di responsabilità con sentenza passata in giudicato; il testo approvato dalla Camera si articola nel seguente modo: *a*) immediata incompatibilità se l'eletto è parte attiva nella lite; *b*) se non è parte attiva, l'incompatibilità opera solo se la lite segue ad una sentenza divenuta definitiva. Su questo argomento la volontà di non lasciare alla discrezionalità o all'arbitrio del-

l'Ente l'avvio della lite, dopo la sentenza definitiva, è chiara, di modo che, in linea anche con il parere espresso dalla Commissione giustizia del Senato, l'avvio della lite, dopo la sentenza definitiva, deve essere comunque un atto necessario, dovuto e non facoltativo e, inoltre, per parte «attiva», deve intendersi la parte attrice che promuove la lite. Allo stesso articolo 3, comma 1, la lettera g) risulta modificata con una riduzione da novanta a trenta giorni del termine e una decorrenza precisamente indicata, per esercitare l'opzione in caso di incompatibilità.

All'articolo 4, comma 1, la lettera b) è così modificata: si fissa un termine di novanta giorni entro il quale il Presidente e la Giunta devono essere eletti o nominati, nel

caso l'elezione non sia a suffragio universale e diretto.

All'articolo 4, comma 1, la lettera c) è stata soppressa e sostituita, nella sostanza, dall'articolo 2, comma 1, lettera f).

La Commissione, dunque, raccomanda l'approvazione definitiva del disegno di legge, confermando il suo giudizio positivo su un testo che lascia grande autonomia alle Regioni e fissa un elenco di principi per il legislatore regionale, necessario e ormai anche urgente, per dare adempimento a quanto previsto dall'articolo 122, primo comma, della Costituzione.

FALCIER, *relatore*

PARERE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

(Estensore: TIRELLI)

5 novembre 2003

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta con osservazioni di seguito illustrate:

con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), n. 1, deve intendersi del tutto pacifico che le parole: «parte attiva della lite» mirano ad individuare il ricorrente, l'attore o il chiamante in causa nel processo, ovvero – in generale – la parte attrice;

con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), n. 2, deve intendersi del tutto pacifico che la previsione di incompatibilità deve applicarsi nei soli casi in cui il procedimento, da avviare o avviato nei confronti del soggetto, abbia carattere di obbligatorietà e non ne possa essere discrezionalmente stabilito l'avvio o la prosecuzione da parte dell'attore o del ricorrente.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

CAPO I

Art. 1.

(Disposizioni generali)

1. Il presente capo stabilisce in via esclusiva, ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, i principi fondamentali concernenti il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali.

2. I casi di ineleggibilità e di incompatibilità all'assunzione di incarichi pubblici da parte di componenti di organi costituzionali o di appartenenti ad amministrazioni od enti pubblici statali continuano ad essere disciplinati anche dalla legge dello Stato.

Art. 2.

(Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di ineleggibilità)

1. Fatte salve le disposizioni legislative statali in materia di incandidabilità per coloro che hanno riportato sentenze di condanna o nei cui confronti sono state applicate misure di prevenzione, le regioni disciplinano con legge i casi di ineleggibilità, specificamente individuati, di cui all'articolo 122, primo comma, della Costituzione, nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

a) sussistenza delle cause di ineleggibilità qualora le attività o le funzioni svolte dal

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO I

Art. 1.

(Disposizioni generali)

1. *Identico.*

Soppresso

Art. 2.

(Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di ineleggibilità)

1. *Identico:*

a) *identica;*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

candidato, anche in relazione a peculiari situazioni delle regioni, possano turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori ovvero possano violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati;

b) inefficacia delle cause di ineleggibilità qualora gli interessati cessino dalle attività o dalle funzioni che determinano l'ineleggibilità, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature o altro termine anteriore altrimenti stabilito, ferma restando la tutela del diritto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato, del candidato;

c) applicazione della disciplina delle incompatibilità alle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*;

d) attribuzione ai Consigli regionali della competenza a decidere sulle cause di ineleggibilità dei propri componenti e del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi. L'esercizio delle rispettive funzioni è comunque garantito fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi;

e) eventuale differenziazione della disciplina dell'ineleggibilità nei confronti del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) *identica*;

***f)* previsione della non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia.**

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 3.

(*Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di incompatibilità*)

1. Le regioni disciplinano con legge i casi di incompatibilità, specificatamente individuati, di cui all'articolo 122, primo comma, della Costituzione, nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

a) sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali e altre situazioni o cariche, comprese quelle elettive, suscettibile, anche in relazione a peculiari condizioni delle regioni, di compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione ovvero il libero espletamento della carica elettiva;

b) sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali e le funzioni svolte dai medesimi presso organismi internazionali o sopranazionali;

c) eventuale sussistenza di una causa di incompatibilità tra la carica di assessore regionale e quella di consigliere regionale;

d) in caso di previsione della causa di incompatibilità per lite pendente con la regione, osservanza del criterio dell'accertamento di responsabilità con sentenza passata in giudicato nel giudizio civile o amministrativo che ha dato origine alla lite;

e) attribuzione ai Consigli regionali della competenza a decidere sulle cause di incom-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 3.

(*Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di incompatibilità*)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) in caso di previsione della causa di incompatibilità per lite pendente con la regione, osservanza **dei seguenti criteri:**

1) previsione della incompatibilità nel caso in cui il soggetto sia parte attiva della lite;

2) qualora il soggetto non sia parte attiva della lite, previsione della incompatibilità esclusivamente nel caso in cui la lite medesima sia conseguente o sia promossa a seguito di giudizio definito con sentenza passata in giudicato;

e) *identica;*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

patibilità dei propri componenti e del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi. L'esercizio delle rispettive funzioni è comunque garantito fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi;

f) eventuale differenziazione della disciplina dell'incompatibilità nei confronti del Presidente della Giunta regionale, degli altri componenti della stessa Giunta e dei consiglieri regionali;

g) fissazione di un termine, non superiore a novanta giorni, entro il quale, a pena di decadenza dalla carica, deve essere esercitata l'opzione o deve cessare la causa che determina l'incompatibilità, ferma restando la tutela del diritto dell'eletto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato.

Art. 4.

(Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di sistema di elezione)

1. Le regioni disciplinano con legge il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

a) individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze;

b) contestualità dell'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, se il Presidente è eletto a suffragio universale e diretto. Previsione, nel caso in cui la regione adotti l'ipotesi di elezione del Presidente della Giunta regionale secondo modalità diverse dal suffragio universale e diretto, di termini temporali tassativi per l'e-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

f) *identica*;

g) fissazione di un termine **dal-l'accertamento della causa di incompatibilità**, non superiore a **trenta** giorni, entro il quale, a pena di decadenza dalla carica, deve essere esercitata l'opzione o deve cessare la causa che determina l'incompatibilità, ferma restando la tutela del diritto dell'eletto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato.

Art. 4.

(Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di sistema di elezione)

1. *Identico*:

a) *identica*;

b) contestualità dell'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, se il Presidente è eletto a suffragio universale e diretto. Previsione, nel caso in cui la regione adotti l'ipotesi di elezione del Presidente della Giunta regionale secondo modalità diverse dal suffragio universale e diretto, di termini temporali tassativi, **co-**

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

lezione del Presidente e per l'elezione o la nomina degli altri componenti della Giunta;

c) previsione della eventuale limitazione del numero dei mandati consecutivi del Presidente della Giunta regionale eletto direttamente;

d) divieto di mandato imperativo.

CAPO II

Art. 5.

(Durata degli organi elettivi regionali)

1. Gli organi elettivi delle regioni durano in carica per cinque anni, fatta salva, nei casi previsti, l'eventualità dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

munque non superiori a novanta giorni, per l'elezione del Presidente e per l'elezione o la nomina degli altri componenti della Giunta;
soppressa

c) identica.

CAPO II

Art. 5.

(Durata degli organi elettivi regionali)

Identico

